



Ordinanza n. 844

Oggetto: Interventi manutentivi e di taglio piante radicate sulle sponde di tutti i rii naturali e di tutti i canali artificiali di proprietà del Comune di Fiano, sia per la parte ricadente sul territorio comunale sia per quella ricadente sul territorio di altri comuni interessati da canali di proprietà del Comune di Fiano. Ordinanza di provvedere in modo continuativo alla manutenzione della vegetazione, arbusti ed alberi, le sponde di rii e canali, e di immissione lungo terreni privati per esecuzione d'ufficio.

I L S I N D A C O

Tenuto presente che il territorio del Comune presenta vaste estensioni ricadenti in ambito agricolo-rurale e pedemontano;

Dato atto che, parimenti, risulta presente sul territorio comunale sia urbano che agricolo una estesa rete di rii e di canali a scopo irriguo di diversa portata idrica ma comunque, tutti, necessitanti di mantenimento di idonee condizioni di utilizzo;

Vista la circolare della Giunta Regionale Piemonte n. 8/EDE del 15-05-1996;

Vista la legge 18/05/1989, n. 183;

Vista la D.G.R. n. 49-28011 del 02/08/1999;

Considerato che le sponde dei suddetti rii e canali irrigui comunali si presentano in vari punti invasi da alberi ed arbusti che possono causare rilevanti danni, impedendo il regolare deflusso delle acque in occasione di eventi meteorici di particolare intensità come, ad esempio, rotture spondali nei punti critici, oltre ad impedire le normali operazioni di ispezione, verifica e controllo delle condizioni degli stessi;

Dato pertanto atto che, in varie parti del territorio comunale e non risulta necessario procedere con urgenza alla esecuzione di opere di manutenzione di tale vegetazione, la cui presenza incontrollata impedisce le normali e necessarie operazioni di avvicinamento, verifica ed intervento sui corsi d'acqua in esame, e che tali opere rivestono carattere di salvaguardia della pubblica utilità ed incolumità in quanto la loro esecuzione e finalizzata a garantire, per un congruo periodo di tempo, una situazione di maggior sicurezza anche in caso di eventi meteorici di particolare intensità e la limitazione del trasporto a valle di materiale legnoso al fine di ridurre il rischio di danni a strutture ed infrastrutture esistenti, oltre a quello di incolumità delle persone;

Richiamate integralmente e confermate tutte le precedenti ordinanze già emesse al riguardo;

Ritenuto pertanto necessario ed urgente ribadire ai proprietari dei terreni confinanti con tutti i corsi d'acqua c.li quanto sopra;

ORDINA

1. A tutti indistintamente, proprietari e/o conduttori di terreni prospicienti e confinanti con i corsi d'acqua sopraccitati, di provvedere urgentemente a partire dal 15 ottobre ed entro il termine massimo del 31 marzo del corrente anno, e così anche per ogni anno solare successivo al presente, ad eseguire il taglio e lo sgombero della vegetazione arbustiva radicata sulle sponde di tutti i corsi d'acqua, naturali e artificiali, confinanti con i propri terreni, per una larghezza di metri 3 (tre) dal ciglio delle sponde degli stessi, entro la scadenza succitata. Tale prescrizione ed obbligo non viene pertanto mai a cessare anche per gli anni successivi al presente.

Tali operazioni dovranno garantire, all'interno di detta fascia di mt. 3,00, la completa pulizia da rovi, arbusti, sterpaglie, nonché il taglio radicale con mantenimento del ceppo di alberi sviluppatisi e pertanto a rischio di sradicamento, o mal radicati.

2. In caso di inerzia dei frontisti entro la scadenza predetta alla esecuzione dei lavori stessi si provvederà con intervento diretto di squadre incaricate dal Comune o dalla Regione Piemonte, ed il materiale legnoso e la ramaglia ricavati verranno accatastati in luogo in sicurezza; i proprietari frontisti dovranno provvedere alla rimozione entro e non oltre giorni 30 (trenta) dal termine dei lavori; oltre al quale il materiale potrà essere rimosso su disposizione del Comune o altri enti per motivi di sicurezza della zona.

Trascorso tale termine, quindi, il Comune potrà disporre liberamente del materiale legnoso accatastato in zona di sicurezza, senza che venga corrisposto alcun indennizzo o compenso anche in caso di eventuale alienazione del legname.

3. Resta in ogni caso fatta salva ed impeggiata, da parte del Comune ordinante, la possibilità di intervenire, nelle zone individuate quali maggiormente a rischio, anche in proprio o con ditte incaricate, sia dal Comune che dalla UNIONE MONTANA VALLI DI LANZO, VAL CERONDA E CASTERNONE mediante i periodici Piani di Manutenzione Ordinaria. In tali eventualità la presente Ordinanza vale a tutti gli effetti anche quale formalizzazione ed acquisizione del diritto di accesso ai lotti interessati, oltre alla esecuzione dei lavori. In tali casi valgono, per il deposito e la rimozione della legna da ardere prodotta, gli stessi termini previsti al primo paragrafo del punto 2.

4. In caso si debba procedere ad abbattimento di alberi in tutte le zone all'interno del Parco della La Mandria (comprese zone ex Pre Parco), l'interessato è tenuto a contattare prima dei lavori il Servizio Forestazione dello stesso Ente Parco ed ottenerne assenso nelle forme da questi stabilite.

5. **Per nessun motivo ed in nessuna zona interessata dai lavori si potrà procedere all'abbattimento di alberi oltre alla data del 31 marzo dell'anno solare di intervento.**

6. La presente ordinanza è motivata da indifferibile esigenza di interesse pubblico dovendosi promuovere la tutela pubblica e privata e garantire sempre il perfetto funzionamento e accessibilità della rete idrica in argomento, pertanto riveste carattere di urgenza ed i tempi e le condizioni previste hanno carattere perentorio e non possono essere derogate. Si ribadisce che gli obblighi contenuti hanno carattere di continuità pertanto non vengono in alcun modo a cessare o decadere, e le condizioni di idoneità, sicurezza, pulizia ed accessibilità delle sponde dovranno essere mantenute sempre idonee e costanti nel tempo. Le operazioni dovranno avvenire in conformità ai dettati della legislazione in materia ed in particolare del Regolamento Forestale vigente.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, qualora lo ritenga opportuno, provvedere ad emettere nuova ordinanza riguardo gli obblighi sin qui descritti, senza che ciò infici in alcun modo il contenuto della presente.

7. La presente ordinanza è impugnabile davanti al TAR Piemonte, Sezione Torino, entro i termini di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

A V V I S A

I trasgressori saranno, a qualsiasi effetto di legge, considerati responsabili di quanto deriverà dall'inottemperanza alla presente, ed inoltre potranno essere soggetti alla applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 131,00 ad Euro 524,00, della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, del recupero delle somme spese dall'Amministrazione in caso di intervento sostitutivo, nonché passibili di denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C. Penale.

D I S P O N E

Che della presente ordinanza ne venga data piena divulgazione mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune ed affissione di manifesti sul territorio comunale, senza che questo precluda, in caso sia valutato necessario da parte dell'amministrazione c.le interessata, che se ne provveda alla notifica anche ai singoli interessati

La presente viene inoltre trasmessa per quanto di competenza ai limitrofi Comuni di Robassomero, Cafasse, Druento ed all'Ente Parco La Mandria, affinché venga fatta propria e vengano emanate le conseguenti disposizioni e provvedimenti per l'adozione degli adempimenti del caso,

D I S P O N E I N O L T R E

Che il controllo e la verifica dell'ottemperanza della presente ordinanza sia affidata agli Organi Tecnici C.li e di Polizia Municipale e, per quanto di competenza, al Corpo Forestale dello Stato presso i Carabinieri della Stazione di Fiano.

Fiano, lì 7 novembre 2017

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Geom. DEMITRI Domenico

IL SINDACO
Luca CASALE

